



Roma 14 ottobre 2010

Protocollo: 132723

Rif.:

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
delle Dogane

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane tutti

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 817/2010 , che sostituisce il Reg. (CE)
639/2003, concernente il benessere degli animali vivi ai fini della
concessione della restituzione all'esportazione

La concessione della restituzione all'esportazione per gli animali della specie bovina di cui alla voce NC 0102, è subordinata al controllo del benessere degli animali vivi durante il trasporto.

La normativa applicabile in materia è dettata, oltre che dalla direttiva 96/93/CEE, dai Reg. (CE) nn. 639/2003 e 1/2005.

Il Reg. (CE) n.639/03, in particolare, è stato nel corso degli anni più volte modificato e la Commissione Europea ha ritenuto opportuno procedere alla sua codifica e all'adattamento di tutti i riferimenti normativi.

In tale contesto la Commissione ha emanato il Reg.(UE) n. 817 del 16 settembre 2010 ed ha abrogato, a partire dal 7 ottobre 2010, il Reg. (CE) n. 639/2003.

La nuova normativa nulla innova in materia di adempimenti di competenza SAISA ma ribadisce esplicitamente che l'accertamento di particolari violazioni delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria sul benessere degli animali vivi durante il trasporto, potrebbe comportare la perdita integrale della restituzione e non la semplice riduzione.

Per semplicità e chiarezza si riportano gli articoli del Regolamento (UE) n. 817/2010 che dettano le norme in materia di restituzioni all'esportazione di bovini vivi:

Articolo 1

stabilisce il campo di applicazione del regolamento in questione (NC 0102) e subordina il pagamento della restituzione al rispetto, durante il trasporto degli animali, delle norme contenute negli artt. da 3 a 9 del Reg. (CE) n.1/2005 e nel Reg. (UE) n.817/2010.

Articolo 2

Gli animali vivi, ai fini del controllo veterinario possono uscire dal territorio doganale della Comunità o attraverso un posto di ispezione frontaliero (PIF) riconosciuto dalla Commissione Europea o attraverso un punto di uscita stabilito dallo Stato membro; per l'Italia sono riconosciuti, ad oggi, per le esportazioni di ungolati, i PIF di La Spezia, Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Prima dell'uscita dal territorio doganale, il veterinario deve verificare il rispetto delle disposizioni dettate dal Reg. (CE) n. 1/2005 e deve redigere la relazione prevista dall'Allegato I del Reg. (UE) 817/2010; i risultati dei controlli ed il rispetto delle disposizioni dettate dal Reg. n.1/2005 devono essere attestate sul retro del documento doganale di esportazione apponendo la dicitura “ **Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'art.2 del Reg. (UE) n. 817/2010**”(**All. II**).

Su retro del documento amministrativo unico deve essere, altresì, attestato con timbro e firma del veterinario, il numero dei capi in esportazione decurtato dell'eventuale numero dei capi che hanno figliato o abortito durante il trasporto, e del numero dei capi morti per i quali non sono state rispettate le normative vigenti.

Articolo 3

Detta disposizioni sui controlli da effettuare nel paese terzo di destinazione . In particolare gli animali vivi devono essere sottoposti a controllo nel caso in cui vi sia un cambiamento del mezzo di trasporto non programmato e nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale. Alla fine delle ispezioni il veterinario deve redigere una relazione conforme ai modelli riportati negli allegati III e IV del Regolamento (UE) n. 817/2010 .

Articolo 4

L'istanza di restituzione per i prodotti della specie, oltre a tutta la documentazione prevista dalla normativa comunitaria, deve essere corredata dalle relazioni redatte dall'Autorità veterinaria del paese terzo di importazione (All . III e IV del Reg. (UE) n.817/2010).

Articolo 5

Disciplina i casi in cui la restituzione all'esportazione non può essere riconosciuta.

In particolare non è versata alcuna restituzione:

- a) per gli animali che sono morti durante il trasporto, a meno che non sia dimostrata una causa di forza maggiore ;
- b) per gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto
- c) per gli animali per i quali l'autorità competente ritenga non siano state rispettate le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di benessere degli animali vivi durante il trasporto.

Lo stesso articolo detta, inoltre, le disposizioni per il riconoscimento della restituzione nel caso in cui gli animali siano morti per causa di forza maggiore.

Articolo 6

Contempla i casi e le modalità di applicazione delle sanzioni (**in sostituzione di quelle previste dall'art. 48 del Reg. CE 612/09**) nelle fattispecie di operazioni per le quali viene disattesa la normativa comunitaria.

In particolare il SAISA procederà alla comminazione della sanzione, pari all'importo della restituzione non riconosciuta nei seguenti casi:

- a) quando il numero dei capi non ammessi al beneficio della restituzione sia superiore all'1% di quelli indicati nella dichiarazioni di esportazione e comunque non meno di due;
- b) quando il numero dei capi non ammessi al beneficio sia superiore a 5.

Nei casi in cui il mancato riconoscimento della restituzione superi i parametri definiti dall'art. 6 punto 2 lett.a) e b) del Regolamento in questione, **il beneficio è rifiutato per tutti gli animali indicati nella dichiarazione di esportazione.**

Articolo 7

Gli importi indebitamente erogati e le sanzioni applicate devono essere recuperati conformemente all'art. 49 del Reg. (CE) 612/09.

Articolo 8

Elenca le comunicazioni che in materia devono essere inoltrate alla Commissione Europea; argomento abbondantemente trattato nelle istruzioni di servizio emanate al riguardo.

Il Regolamento (UE) n. 817/2010 è **entrato in vigore il 7 ottobre 2010** ed ha abrogato a partire da tale data il Reg. (CE) n. 639/03.

I destinatari della presente avranno cura di assicurare la massima diffusione della presente note e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa in questione.

Il Direttore
Dott. Roberto Chiara
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*